



Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

**PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA, INDETTA AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 2, DEL D.L. N. 76/2020 -
CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 - 58, 59 E 60 DEL D. LGS. N.
50/2016 E SS.MM.E.II., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN
OPERA DI UN SISTEMA DI GESTIONE VIDEO COMPOSTO DA: VIDEOWALL E
POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI OPERATORI DELLA CENTRALE DELLA
MOBILITÀ.**

CIG: 8571784BEB

DISCIPLINARE DI GARA

| | | |
|------|--|----|
| 1. | PREMESSE..... | 3 |
| 2. | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 3 |
| 2.1 | Documenti di gara | 3 |
| 2.2 | Chiarimenti | 4 |
| 2.3 | Comunicazioni | 4 |
| 3. | OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E PAGAMENTI..... | 5 |
| 4. | DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI..... | 6 |
| 4.1 | Durata..... | 6 |
| 4.2 | Opzioni e Rinnovi | 6 |
| 5. | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 6 |
| 6. | REQUISITI GENERALI..... | 8 |
| 7. | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA..... | 8 |
| 7.1 | Requisiti di idoneità professionale | 8 |
| 7.2 | Requisiti di capacità economica e finanziaria | 9 |
| 7.3 | Requisiti di capacità tecnica e professionale..... | 9 |
| 7.4 | Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE | 9 |
| 7.5 | Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili..... | 9 |
| 8. | AVVALIMENTO | 10 |
| 9. | SUBAPPALTO..... | 11 |
| 10. | GARANZIA PROVVISORIA..... | 11 |
| 10.1 | Modalità di presentazione della Garanzia Provvisoria..... | 13 |
| 11. | SOPRALLUOGO | 14 |
| 12. | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... | 15 |
| 13. | REGISTRAZIONE AL SISTEMA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 15 |
| 13.1 | REGISTRAZIONE AL SISTEMA..... | 15 |
| 13.2 | SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 15 |
| 13.3 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 16 |
| 14. | SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 18 |
| 15. | CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”..... | 19 |
| 15.1 | Domanda di partecipazione | 19 |
| 15.2 | Procura | 22 |
| 15.3 | Documento di gara unico europeo | 22 |
| 15.4 | Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo | 24 |
| 16. | CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA” | 26 |
| 17. | CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “C – OFFERTA OFFERTA ECONOMICA” | 26 |
| 18. | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 27 |
| 19. | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA | 27 |
| 20. | COMMISSIONE GIUDICATRICE..... | 28 |
| 21. | APERTURA BUSTE VIRTUALI | 28 |
| 22. | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 29 |
| 23. | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 30 |
| 24. | CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE..... | 31 |
| 25. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 31 |
| 26. | ALTRE CONDIZIONI..... | 32 |
| 26.1 | <i>Corporate Governance</i> | 32 |
| 27. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 32 |
| 28. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 32 |

1. PREMESSE

Con Provvedimento dell'AD n. 46 del 22/12/2020 Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (nel seguito anche RSM o Stazione Appaltante) ha disposto di autorizzare l'indizione di una Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura in opera di un sistema di gestione video composto da: videowall e postazioni di lavoro per gli operatori della Centrale della Mobilità.

CIG: 8571784BEB CUP: J88D2000025004 CUI: F10735431008202000007

Il luogo di esecuzione della fornitura è il territorio di Roma Capitale - codice NUTS: **ITI43**.

Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. eii. (nel seguito, anche Codice), è l'Avv. Sabrina Cornacchia - tel. 06.4695.6803, pec: sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it.

Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex Art. 31, comma 10, del Codice, è l'Ing. Luca Avarello - tel. 06.4695.7776 - fax 06.4695.7707, pec: luca.avarello@pec.romamobilita.it

La gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di RSM, accessibile all'indirizzo www.eproc.romamobilita.it (nel seguito, anche "Sistema"), ai sensi dell'art. 58 del Codice. I documenti di gara sono pubblicati sul Sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di Gara;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati ("Allegato Tecnico" e DUVRI);
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;
- 5) Schema di contratto.

Allegati al presente Disciplinare:

- Allegato 1: domanda di partecipazione;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: Integrazione DGUE (anche denominata "relativa Integrazione").
- Modello di offerta economica (generato da sistema)

Tutta la documentazione di gara e gli Allegati al presente Disciplinare sono presenti sul Sistema (Home > Gara > Dettaglio Gara) e sono scaricabili.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, utilizzando esclusivamente l'apposita sezione "Comunicazioni Gara" del Sistema per la gara in oggetto, dopo aver effettuato l'accesso al Sistema. Le richieste dovranno essere formulate in lingua italiana e

dovranno pervenire **almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate tramite sul Sistema nella relativa pagina della gara in oggetto (Home > Comunicazioni Gara), **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, senza indicazione dell'identità dei richiedenti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Nella pagina del Sistema (Home > Gara > Dettaglio Gara) saranno, altresì, pubblicati:

- eventuali modifiche ai documenti di gara e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura;
- con congruo anticipo, le date delle eventuali ulteriori sedute di gara aperte al pubblico;
- tutti i documenti concernenti gli adempimenti *ex* art. 29 del Codice.

Le pubblicazioni di cui al presente paragrafo avranno valore di comunicazione formale ai sensi di legge.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice saranno effettuate a mezzo PEC.

Pertanto, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o - solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri - l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le altre comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici, relative alla gara in oggetto - comprese quelle concernenti l'eventuale soccorso istruttorio nonché quelle di cui all'art.76 comma 2 bis, del Codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il Sistema, nella sezione relativa alla gara in oggetto (Home > Comunicazioni Gara). La presenza di una comunicazione nella suddetta sezione sarà notificata dal Sistema al concorrente destinatario all'indirizzo e-mail da esso indicato in sede di registrazione sul Sistema.

A tal fine, nella domanda di partecipazione, l'operatore concorrente dichiara espressamente:

- che accetta di ricevere tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, a mezzo PEC;
- di essere a conoscenza e di accettare che tutte le altre comunicazioni di gara, comprese quelle relative all'eventuale soccorso istruttorio e di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice, saranno effettuate tramite il Sistema nella sezione "Comunicazioni Gara" della gara in oggetto, previa notifica all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione sul Sistema.

L'indirizzo PEC indicato - o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica indicato - sarà, altresì, utilizzato quale mezzo alternativo, ai fini delle suddette comunicazioni, nel caso di indisponibilità del Sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle notifiche/comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E PAGAMENTI

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura in opera di un sistema di gestione video composto da: videowall e postazioni di lavoro per gli operatori della Centrale della Mobilità, secondo le specifiche e alle condizioni di cui al presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto (e relativi allegati), come evidenziato nel Quadro Economico di seguito riprodotto:

IMPORTO

Tabella n. 1

| n. | Descrizione beni | Importo (IVA esclusa) |
|----|---|-----------------------------------|
| | IMPORTO complessivo (CPV 32323000-3) | € 242.914,98 così composto (1+2): |
| 1 | Importo fornitura a base di gara | € 240.081,48 |
| 2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.833,50 |

La realizzazione dell'intervento trova copertura con fondi di Roma Capitale, impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 972 del 26.10.2020.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Non è prevista suddivisione in Lotti, in quanto trattasi di fornitura di un sistema unico.

PAGAMENTI

Così come disciplinati nel Capitolato Speciale, paragrafo 10.

Poiché, relativamente al presente intervento, RSM esercita le funzioni di Stazione Appaltante e le altre attività connesse, in virtù di un incarico ad essa espressamente conferito da Roma Capitale con apposito Disciplinare (parte integrante e sostanziale della citata D.D. n. 972 del 26.10.2020, che regola, nella specie, i rapporti contrattuali tra RSM e il Dipartimento Mobilità e Trasporti), RSM procederà al tempestivo pagamento dei corrispettivi all'aggiudicatario nei termini di legge, previa erogazione a RSM dei relativi importi ad opera di Roma Capitale.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La fornitura in opera dovrà essere eseguita entro 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto (ovvero minor tempo offerto in sede di gara), oltre servizio di assistenza tecnica in garanzia per la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di verbale di verifica conformità (ovvero maggior durata offerta in sede di gara)

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non previsti.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110 del Codice - come novellato dall'art. 2, legge n. 55/2019 - e 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'impresa in concordato preventivo ovvero che abbia presentato domanda di concordato **ex art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267** può concorrere alle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 110 del Codice.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che, in relazione alla Stazione Appaltante, abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.c.d.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (secondo quanto disposto dall'Art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 oppure della domanda di

autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010 e, in tal caso, allegano scansione dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con Deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;), **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione presso il registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea contratti per forniture analoghe a quelle oggetto dell'affidamento di che trattasi per un importo almeno pari a € 150.000,00.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'Art. 86 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- qualora il committente privato non rilasciasse la suindicata documentazione, è ammesso produrre copia del contratto e relative fatture benestariate dal committente, ovvero fatture corredate da documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte del committente.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato utilizzando il Modello DGUE.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 lett. a) - deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di RTI, i requisiti di cui al precedente paragrafo 7.3 devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. Nel complesso, l'RTI deve possedere per intero tutti i requisiti richiesti. In merito a ciascun componente dell'RTI, a pena di esclusione, vige il principio di necessaria corrispondenza tra quote di esecuzione della fornitura, quote di partecipazione dichiarate/possedute al RTI e quote di qualificazione dichiarate/possedute dal componente, in relazione al requisito di cui al precedente paragrafo 7.3.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate designate come esecutrici.

I requisiti **di capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico di cui al precedente paragrafo 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione di RSM. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

RSM procederà all'autorizzazione dei subappalti purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80;
- b) all'atto dell'offerta siano state indicate le attività che si intende subappaltare.

La quota percentuale subappaltabile deve essere comunque contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale complessivo.

RSM procederà al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati a favore dell'Appaltatore, il quale dovrà trasmettere a RSM, entro venti giorni dai pagamenti stessi, copia delle fatture quietanzate emesse dai subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice e salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'intervento e precisamente di importo pari ad **€ 4.858,30**;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante (Roma servizi per la mobilità S.r.l.); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. (fermo il limite all'utilizzo del contante, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231) in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento recante quale causale "*Cauzione provvisoria procedura aperta* **CIG: 8571784BEB** - Codice IBAN: **IT 68 M 03111 03253 000000097014**;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 (previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze) pubblicato il 10-04-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L della GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e della validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia dovrà essere caricata sul Sistema nell'apposito campo "**Garanzia Provvisoria**" in formato elettronico con le seguenti modalità:

- in caso di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, deve essere caricato sul Sistema l'originale in formato elettronico del documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia, sottoscritto digitalmente dal rappresentante o dal procuratore dell'istituto bancario, o assicurativo, o dall'intermediario finanziario - corredato dai documenti comprovanti i poteri del firmatario - e dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore concorrente. In alternativa, è ammessa anche la copia scansionata dell'originale della garanzia, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta

digitalmente da notaio o da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;

- in caso di versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore di RSM, deve essere caricata sul Sistema la copia scansionata del titolo o della quietanza di pagamento; in tal caso, il concorrente dovrà spedire – a proprio rischio – i titoli originali all'indirizzo Roma servizi per la mobilità S.r.l., Via di Vigna Murata 60 00143 Roma, in un plico sigillato riportante in modo chiaro gli estremi identificativi del mittente. Sulla busta che lo contiene dovrà essere apposta la seguente dicitura: “**Procedura Aperta in modalità telematica per l'affidamento** - **CIG:** – **NON APRIRE – scadenza ore 12.00 del giorno**”. Il suddetto plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui sopra, ove non già incluso nella garanzia provvisoria, dovrà essere caricato sul Sistema in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal rappresentante o dal procuratore dell'istituto bancario, o assicurativo, o dall'intermediario finanziario - corredato dai documenti comprovanti i poteri del firmatario; in alternativa è ammessa anche la copia scansionata del documento originale, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Per poter beneficiare delle riduzioni dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, i concorrenti dovranno caricare la scansione delle certificazioni ivi previste nello spazio del Sistema denominato “**Certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia**”. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di microimprese, piccole e medie imprese, al fine dell'applicazione della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, e del suo rinnovo, non cumulabile con la riduzione prevista dall'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice, detti soggetti dovranno allegare sempre nello spazio del Sistema denominato “**Certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia**”, una dichiarazione firmata digitalmente da parte del rappresentante ovvero del procuratore munito di procura, nella quale autocertificano tale condizione.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi dove dovrà essere installato il videowall oggetto della fornitura e nonché la visione delle apparecchiature presenti è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata inviando un PEC, **entro gli 8 giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte**, al seguente indirizzo: **staff.servizi@pec.romamobilita.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Detta attestazione dovrà essere allegata nella busta virtuale A “documentazione amministrativa”.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. **In detto caso è sufficiente che il sopralluogo sia stato comunque eseguito dalla sola Mandataria.**

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Per la presente procedura di gara, il pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. non è dovuto, posto che l'art. 65 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), quale misura di sostegno economico per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, esonera sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Nell'apposito slot di sistema previsto per il caricamento obbligatorio della ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC., è necessario e sufficiente caricare un qualsiasi *file*, compreso un *file word* bianco.

13 REGISTRAZIONE AL SISTEMA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

13.1 REGISTRAZIONE AL SISTEMA

La partecipazione alla presente procedura dovrà avvenire via Internet, tramite il Sistema telematico di acquisto di RSM, accessibile all'indirizzo www.eproc.romamobilita.it, dove sono disponibili i requisiti

tecnici per l'utilizzo del Sistema.

Per la partecipazione alla presente procedura è necessario possedere un'utenza sul Sistema, accessibile all'indirizzo suindicato. Se non si è già in possesso di un'utenza, è necessario effettuare la registrazione gratuita al Sistema (Home > Registrazione).

13.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per la partecipazione è necessario il possesso (da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore della Domanda di partecipazione alla gara) di un **certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale** (previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva n. 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell'offerta, che viene registrata dal Sistema.

Il Certificato di firma digitale, conforme a quanto sopra indicato, dovrà altresì essere posseduto da ciascun soggetto che rilascia una dichiarazione da allegare all'offerta.

Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane “.pdf” pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario, pertanto, verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. **E' onere del concorrente verificare la corretta apposizione della firma digitale, laddove richiesta.**

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell'offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata.

Si precisa che, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà l'estensione “.tsr”.

In tal caso, dovrà essere inserito sul Sistema il documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsr”); i due file devono essere compressi e caricati nel Sistema come un unico file.

Laddove i *software*, nel marcare temporalmente un file, generino un unico file con estensione “.m7m” che contiene al suo interno entrambi i file “.p7m” e “.tsr”, non sarà necessario comprimere i file al fine di ottenerne uno singolo.

In caso di firma dello stesso documento da parte di diversi soggetti, si invita ad utilizzare la

funzionalità di firma multipla (“Aggiunta di Firma ad un documento Firmato”) e non quella di firma annidata (“Aggiunta di una Controfirma ad un documento firmato”), evitando quindi ad esempio di caricare file con estensione “.p7m.p7m”.

13.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà essere inviata compilando gli appositi campi come prescritto dal Manuale disponibile sul Sistema, dopo aver effettuato il login (Home > Info & Helpdesk > Manuali). Sempre tramite il Sistema dovranno essere inviati anche tutti i documenti richiesti e in seguito elencati, effettuandone l’upload in formato elettronico negli appositi spazi previsti per ciascun documento, come spiegato nel suddetto Manuale. Per supporto nella presentazione dell’offerta è possibile contattare l’helpdesk ai riferimenti indicati in homepage del Sistema (Home > Contatti Helpdesk Esourcing).

In caso di documenti scannerizzati, è preferibile il formato pdf in modo da contenere le dimensioni del file; laddove necessario è possibile allegare un numero qualsiasi di file relativi alla medesima richiesta, da preferire rispetto ad un unico file compresso. Se dovesse, comunque, essere necessario allegare file compressi, è preferibile il formato zip. Ciascun file deve avere dimensione inferiore a 20 MB.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di specifica firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scannerizzare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

Le offerte dovranno essere improrogabilmente presentate entro il termine perentorio fissato nella lettera d’invito.

L’offerta può essere salvata sul Sistema e quindi modificata ed inviata successivamente, comunque entro il termine di scadenza. Una volta presentata l’offerta, può essere comunque modificata fino al termine fissato per la presentazione. Il sistema invia una notifica sia al momento della presentazione che al momento dell’eventuale ritiro dell’offerta. All’apertura delle offerte sarà resa disponibile alla Stazione Appaltante solamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa che la Stazione Appaltante non risponde di eventuali errati utilizzi dei sistemi informatici o di mancato rispetto delle istruzioni riportate nel Manuale (consultabile in Home > Info & Helpdesk > Manuali) da parte dei partecipanti alla presente gara.

I documenti devono essere allegati in formato elettronico nelle seguenti “buste virtuali”:

- “A - Documentazione Amministrativa”
- “B - Offerta Tecnica”
- “C - Offerta Economica”

I contenuti delle suddette buste virtuali sono indicati nei successivi paragrafi 15 e ss.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compresi il DGUE, l'Integrazione al DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente. Le suddette dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura e, in tal caso, va allegata nella sezione “**Procura**” del Sistema copia conforme all'originale della relativa procura, come specificato nel successivo paragrafo 15.2.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “busta virtuale A”, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. L'offerta vincherà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento digitale attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, come specificato nel precedente paragrafo 10.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della

sua Integrazione e della Domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) **sono sanabili**.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta virtuale “**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” contiene la **Domanda di partecipazione** nonché la documentazione a corredo, le dichiarazioni e le certificazioni, richieste in relazione alle diverse forme di partecipazione, di seguito elencate.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando il modello (Allegato 1) presente nel Sistema (Home > Gara > Dettaglio Gara). A tal fine, ciascun concorrente dovrà scaricare sul proprio computer il modello, compilarlo, firmarlo digitalmente e quindi caricarlo sul Sistema nell'apposito spazio denominato “**Domanda di Partecipazione**”. La domanda di partecipazione può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura e, in tal caso, va allegata nella sezione “**Procura**” del Sistema copia conforme all'originale della relativa procura, come specificato nel successivo paragrafo 15.2.

In caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE), tutti i soggetti associati dovranno essere registrati sul Sistema; tuttavia, solo la

mandataria/capofila potrà operare sul Sistema, al fine di presentare tutti i documenti richiesti per la partecipazione.

In caso di partecipazione di un consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto dovranno essere registrate sul Sistema; tuttavia, un solo utente, relativo al Consorzio, potrà operare sul Sistema, al fine di presentare tutti i documenti richiesti per la partecipazione.

La domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

La domanda, **dovrà essere sottoscritta digitalmente** secondo le seguenti indicazioni:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente indica la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziate).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di partecipazione presentata conterrà, altresì, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della domanda dichiara formalmente, assumendosene la piena responsabilità:

1. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara di cui alle premesse del presente Disciplinare, compreso Capitolato Speciale e relativo Allegato Tecnico e di aver preso visione e di accettare integralmente le risposte ai quesiti posti da società concorrenti e delle eventuali modifiche ai documenti di gara pubblicate tramite il Sistema nella pagina relativa alla gara in oggetto (Home > Comunicazioni Gara);
3. di accettare - impegnandosi a rispettare integralmente - i contenuti del "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 nonché il Regolamento etico gare e contratti adottato da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e comunque la ulteriore documentazione di cui al paragrafo 26.1 del presente Disciplinare di gara;
4. di aver preso conoscenza e di accettare, in tutta la sua articolazione, il Modello di *Governance* adottato da RSM pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.romamobilita.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Modello, pena la risoluzione del contratto;
5. di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
6. e dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro - incarichi ad *ex* dipendenti di RSM che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di RSM nei suoi confronti;
7. ed attesta che la propria sede/residenza/domicilio non è in alcuno dei Paesi inseriti nelle cc.dd. *black list* di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, **oppure** che ha sede/residenza/domicilio in uno Paesi inseriti nelle cc.dd. *black list* ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2 rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **ovvero** di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi

- dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 ed allega scansione dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* che si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli art. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 9. che accetta di ricevere tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice a mezzo PEC;
 10. di essere a conoscenza e di accettare che tutte le altre comunicazioni di gara, comprese quelle relative all'eventuale soccorso istruttorio e di cui all'art. 76 comma 2 bis del Codice, saranno effettuate tramite il Sistema nella sezione "Comunicazioni Gara" della gara in oggetto, previa notifica all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione sul Sistema;
 11. ed indica il proprio indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, il proprio indirizzo di posta elettronica;
 12. ed indica il nominativo del proprio referente per l'appalto di che trattasi e il numero di cellulare;
 13. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, recante "General Data Protection Regulation" (Nuovo Codice Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
 14. di essere un operatore economico (eventuale):
 - o ammesso al concordato preventivo ex art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed allega la documentazione e le dichiarazioni prescritte dall'art. 110 del Codice;
 - o (ovvero) non ancora ammesso al concordato preventivo ma che ha presentato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 di ammissione al concordato preventivo, ed allega la documentazione e le dichiarazioni prescritte dall'art. 110 del Codice.
 15. *(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva)* indica la percentuale di attività che verrà resa da ciascun componente;

15.2 PROCURA

Qualora la Domanda di partecipazione, il DGUE, l'Integrazione al DGUE e l'Offerta economica siano sottoscritte digitalmente da un procuratore del legale rappresentante, avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, il concorrente dovrà allegare nell'apposita sezione "**Procura**" del Sistema una copia della procura notarile in formato elettronico oppure (nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura), la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La Stazione Appaltante si riserva comunque di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, e la relativa Integrazione al DGUE. A tal fine, ciascun concorrente dovrà scaricare, sul proprio computer i modelli (Allegati 2 e 3) presenti nel Sistema (Home>Gara>Dettaglio Gara), compilarli, sottoscriverli digitalmente e ricaricarli negli appositi spazi denominati “**DGUE**” e “**Integrazione DGUE**”.

N.B.: L'operatore economico concorrente è tenuto ad accertarsi che le proprie dichiarazioni, rassegnate mediante la compilazione dei modelli DGUE ed Integrazione al DGUE, siano aggiornate e complete, in relazione alla normativa vigente nel momento in cui le stesse dichiarazioni vengono rese. In particolare, il concorrente dovrà, ad es., verificare che il modello Integrazione al DGUE sia aggiornato con le modifiche apportate all'art. 80 del Codice dal D.Lgs. n. 56/2017 e dai successivi interventi legislativi.

Il DGUE dovrà essere compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

L'operatore deve altresì indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i medesimi dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, oltre alla compilazione della suindicata sezione C, dovrà allegare (caricando sul Sistema negli appositi spazi):

- 1) DGUE e relativa Integrazione al DGUE (Allegati 2 e 3), **sottoscritti digitalmente dall'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, **sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria e caricata nell'apposito spazio denominato “Dichiarazione ausiliaria art. 89 comma 1”**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, **sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria e caricata nell'apposito spazio denominato “Dichiarazione ausiliaria art. 89 comma 7”**, con la quale l'ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritti, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento firmato digitalmente dalle parti deve essere caricato sul Sistema alla voce "**Contratto di avvalimento**". In alternativa è ammessa anche la copia scansionata del documento originale, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cc.dd. "black list"

- 5) Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, attestante il possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010, con allegata scansione dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

La compilazione del modello "Integrazione DGUE" (Allegato 3) è richiesta ai fini delle dichiarazioni circa l'insussistenza degli ulteriori motivi di esclusione introdotti dal D. Lgs. n. 56/2017 e dalle successive norme integrative/modificative.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «**α**», ovvero compilando quanto segue:

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 lett. a) del presente Disciplinare;
2. I requisiti di idoneità Tecnico/Professionale di cui al precedente paragrafo 7.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE e la relativa Integrazione DGUE devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dalla società ausiliaria;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della Lettera d'invito.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.4.1 Documentazione a corredo

Il concorrente carica sul Sistema, negli appositi spazi:

1. Attestato di avvenuta esecuzione di sopralluogo rilasciato da RSM;
2. Scansione del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della Delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
3. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 10.1;
4. Nello spazio riservato al contributo A.N.AC., è necessario e sufficiente che il concorrente carichi un qualsiasi *file* (anche ad esempio un *file word* in bianco);

15.4.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Tutti i documenti/dichiarazioni dovranno essere caricati sul Sistema in formato elettronico e firmati digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

A) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno essere caricati sul Sistema:

- “Mandato speciale con rappresentanza RTI costituiti” il mandato speciale collettivo con rappresentanza conferito all'operatore economico designato quale mandatario e relativa procura rilasciata al rappresentante dell'Impresa mandataria stessa, in formato elettronico e firmato digitalmente dai sottoscrittori;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

B) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovranno essere caricati sul Sistema:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni contrattuali indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

C) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dovranno essere caricati sul Sistema:

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

D) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica dovranno essere caricati sul Sistema:

- contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dovranno essere caricati sul Sistema

- contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete redatto con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata

ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saranno conferiti mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA”

La busta virtuale “**B – OFFERTA TECNICA**” deve contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto, necessaria per una corretta valutazione della stessa.

L'Offerta tecnica dovrà essere presentata secondo le modalità previste al punto 9 del Capitolato Speciale.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, in tale ultimo caso, la procura notarile in formato elettronico dovrà essere allegata nell'apposito spazio “Procura” previsto all'interno della busta virtuale “A - Documentazione Amministrativa”.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione dal precedente paragrafo 15.1.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.

Nell'Offerta Tecnica ciascun concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, **autorizza** ovvero **non autorizza** la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni/giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

La dichiarazione di diniego dell'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta virtuale “C – OFFERTA ECONOMICA” contiene, a pena di esclusione, l’Offerta Economica del concorrente, conforme al modello generato dal Sistema, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante ovvero dal procuratore munito di procura notarile; è necessario scaricare sul proprio PC il modello in pdf generato dal Sistema, compilarlo, firmarlo digitalmente e quindi caricarlo sul Sistema nell’apposito spazio. In caso di sottoscrizione ad opera di un procuratore, si applica la disciplina dettata dal precedente paragrafo 15.2.

Il modello generato dal Sistema contiene i seguenti elementi:

- **il ribasso unico percentuale** da applicare al canone triennale di cui all’art 2 del Capitolato Speciale; il ribasso unico percentuale dovrà essere indicato fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso indicato caricato a Sistema e quello quotato nell’Offerta Economica prevarrà quello dell’Offerta Economica, sottoscritta e caricata a Sistema. In caso di discordanza tra il ribasso quotato in cifre e quello indicato in lettere nell’Offerta Economica prevarrà quello in cifre;
- **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa, dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- **Indicazione percentuale dei costi di manodopera**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili offerte in aumento.

17.1 La busta “C” Offerta Economica dovrà altresì contenere l’elenco delle voci di fornitura e subassiemi che conterrà tutte le parti o i subassiemi valorizzati singolarmente che potranno essere riparati o sostituiti per interventi di manutenzione straordinaria fuori garanzia o per estensione della presente fornitura (cfr paragrafo 9.2. del Capitolato Speciale).

17.2. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, l’Offerta Economica conterrà l’indicazione di tutte le Imprese concorrenti e dovrà essere firmata digitalmente (sia il modello di offerta economica che l’elenco delle voci di fornitura di cui al precedente punto 17.1.) secondo le modalità di sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 15.1.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato al paragrafo 9 del Capitolato Speciale.

I punteggi saranno arrotondati alla quarta cifra decimale.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida, congrua ed appropriata.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di apertura delle “buste virtuali” prenderanno avvio nel giorno e nell’ora indicati nel Bando di gara e potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura secondo le modalità di seguito specificate:

Visti i recenti Provvedimenti governativi e regionali, recanti misure per la prevenzione, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sedute aperte al pubblico potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura esclusivamente collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto di RSM, così da avere evidenza dell'elencazione della documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento (R.P.A.), coadiuvato dal Seggio di gara, procederà con l'apertura delle buste virtuali "A – Documentazione Amministrativa", verificando ed enumerando il contenuto delle stesse. Terminata questa fase il RPA, coadiuvato dal seggio di gara, procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'Art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'Art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli Artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, corrispondente a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.P.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.P.A. darà l'avvio con apposito atto ai lavori della Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel Capitolato Speciale, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. In considerazione dell'organizzazione assunta da RSM per la prevenzione epidemiologica, così come previsto nella delibera A.N.AC. n. 312 del 9 aprile 2020, la Commissione potrà riunirsi anche in modalità "video-conferenza".

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria ed invierà i verbali di gara al R.P.A. per i successivi adempimenti di competenza.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al R.P.A., che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al R.P.A. che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - ai casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o per fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.P.A., ricevuta la relativa comunicazione dalla Commissione giudicatrice, trasmette gli atti al Responsabile del Procedimento per la Fase di

Progettazione (R.P.P.) il quale, avvalendosi, ove necessario, della Commissione, valuta e verbalizza la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.P.P. richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni/giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.P.P., con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni/giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, saranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni/giustificazioni, risultino nel complesso inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente paragrafo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui ai precedenti paragrafi, il R.P.A. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

A norma dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica prescritta dall'art. 95, comma 10, del Codice, inerente al costo della manodopera e alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, nei confronti dell'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, la garanzia provvisoria verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso, laddove siano in seguito accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere sottoscritto prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante.

L'importo presunto complessivo delle spese di pubblicazione è pari a circa € 18.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità e i termini di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-*bis*) del Codice.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Attesa la natura delle prestazioni oggetto del presente appalto, non sono previste né la clausola sociale, né altre condizioni particolari di esecuzione.

25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

RSM, oltre alle cause di cui allo schema di contratto, risolverà integralmente i contratti in fase di esecuzione:

- a) per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- b) per una o più violazioni al Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con Deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;
- c) per la cessione del contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 del Codice;
- d) per una o più violazioni della clausola di “Riservatezza”, di cui al successivo paragrafo 26;
- e) per una o più violazioni del codice di “*Corporate Governance*” di cui al successivo paragrafo 26.1;
- f) per il subappalto non autorizzato ovvero per la revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- g) per l'informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore;

RSM si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il relativo contratto:

- h) qualora siano state comminate penali per un valore pari o superiore al 10% dell'importo del contratto;
- i) per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del contratto ovvero per mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.

26 ALTRE CONDIZIONI

26.1 CORPORATE GOVERNANCE

I concorrenti, con la presentazione dell'offerta, attesteranno di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e ss. mm. e ii., nonché di accettare, in tutte le loro articolazioni, il Codice di *Corporate Governance*, il codice etico, il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, il Regolamento etico gare e contratti, adottati da RSM, pubblicati sul sito internet all'indirizzo www.romamobilita.it.

Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore, ferma in ogni caso la sua piena autonomia imprenditoriale e la esclusiva potestà disciplinare verso la propria organizzazione:

- A. si impegnerà, per quanto di propria spettanza, a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti un comportamento conforme alle prescrizioni relative alla riservatezza riportate negli atti di gara e comunque tale da non esporre la sua impresa al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- B. si impegnerà a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione delle suddette prescrizioni di cui venisse a conoscenza, all'Organismo di Vigilanza di RSM;
- C. confermerà la propria presa d'atto che la violazione di tali prescrizioni comporterà, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare, l'applicazione di specifiche sanzioni, tra cui la

risoluzione del contratto in essere, fermo sempre restando il risarcimento dei danni patiti da RSM.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto stipulato sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante il nuovo "General Data Protection Regulation", i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

RSM si è dotata di un responsabile della Protezione Dati comunicato all'Autorità garante della protezione dati personali nei modi previsti e ha implementato un sistema di gestione della sicurezza dei dati personali volto a garantirne la confidenzialità, disponibilità ed integrità.

